

(N. 1491)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1956 (V. Stampato N. 154)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

e dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 MAGGIO 1956

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo  
sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione è autorizzato a dar corso, di concerto con il Ministero per il tesoro, alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri finanziari concessi, a carico del bilancio dello Stato, dal sedicente Governo della repubblica sociale italiana, per i maggiori costi di merci, nazionali o di importazione, di riconosciuta necessità ai fini dello approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: bestiame, carni e grassi alimentari, oli commestibili, semi oleosi, zucchero, legumi secchi, cereali, farina di cereali, e per le specificazioni contenute negli articoli seguenti.

#### Art. 2.

Le liquidazioni ed i pagamenti conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo nonchè quelli dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora, in tutto o in parte, liquidati e pagati, e concernenti gli stessi settori, sono fatti in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli.

#### Art. 3.

Per reintegri concessi si intendono, salvo il disposto dell'articolo 7, secondo comma, quelli stabiliti con formali provvedimenti o per i quali si riscontri una delle seguenti condizioni:

risultino impartite all'ente incaricato della erogazione disposizioni circa il pagamento, sia già intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalità dell'intervento, con particolare riguardo alla misura della integrazione statale.

#### BESTIAME BOVINO E BUFALINO

##### Art. 4.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi a favore degli allevatori, sul prezzo del bestiame bovino e bufalino conferito per la macellazione, provvede l'Ente economico della zootecnia in liquidazione.

#### BESTIAME SUINO

##### Art. 5.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi a favore delle ditte macellatrici sul prezzo del bestiame suino conferito per la macellazione, provvede l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, in liquidazione.

#### GRASSI SUINI

##### Art. 6.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri di prezzo sui grassi suini immessi al consumo, e di cui al regio decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1187, provvede la Società anonima importazione ed esportazione bestiame (S.A.I.B.).

#### FARINA PANIFICATA FARINA DA PASTIFICAZIONE E PASTE ALIMENTARI

##### Art. 7.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai panificatori, per la farina panificata nel bimestre febbraio-marzo 1944 e nel periodo 1° aprile 1944-31 dicembre 1944,

nonchè ai panificatori ed ai grossisti, per i quantitativi di farina per panificazione giacenti presso i medesimi alla mezzanotte del 31 marzo 1944, provvedono le Sezioni provinciali dell'alimentazione o i loro organi corrispondenti in caso di soppressione o trasformazione.

Le predette norme si applicano anche nel territorio delle provincie già soggette all'autorità di occupazione che, per i periodi sopra indicati, abbia esteso alle stesse le disposizioni emanate al riguardo dal Governo della repubblica sociale italiana, nonchè, limitatamente ai territori restituiti alla sovranità italiana e per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1945, per le integrazioni di prezzo concesse - a partire dal 1° gennaio 1945 - sulla farina da panificazione dal Commissario dei prezzi per le provincie del litorale adriatico.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione dei territori già soggetti all'autorità di occupazione provvedono, altresì, alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai pastifici sul prezzo della pasta nel periodo 1° aprile-14 maggio 1944, sulle giacenze degli sfarinati per pasta alla mezzanotte del 31 dicembre 1944, nonchè sui quantitativi di sfarinati per pasta ricevuti dai molini nel periodo 1° gennaio-28 febbraio 1945.

#### PRODOTTI ALIMENTARI VARI

##### Art. 8.

Sono operate dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, le liquidazioni dei reintegri concessi per i seguenti oneri:

1° il maggiore costo, in confronto dei prezzi ufficiali di vendita all'interno dei generi alimentari importati dagli enti accentratori delle importazioni previa autorizzazione della Amministrazione alimentare, durante il periodo bellico;

2° le spese straordinarie dipendenti dalla guerra, relative a trasporti, assicurazioni ed interessi e determinanti il maggior costo - in confronto dei prezzi ufficiali di vendita - dei cereali, farina di cereali e zucchero trasportati dal continente, su ordinativi dei competenti

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

organi, per l'immissione al consumo delle provincie della Sicilia e della Sardegna, nel periodo intercorrente rispettivamente tra il 1° marzo 1943 e il 31 luglio 1943 per la Sicilia e tra il 20 aprile 1943 e l'8 settembre 1943 per la Sardegna;

3° i danni subiti, a causa della guerra, dalle merci indicate al precedente punto 2°) durante il relativo trasporto dal continente in Sicilia ed in Sardegna nel periodo intercorrente rispettivamente tra il 20 aprile e il 31 luglio 1943 per la Sicilia e tra il 20 aprile 1943 e l'8 settembre 1943 per la Sardegna.

Al pagamento dei reintegri di cui al presente articolo provvede l'Istituto per il commercio con l'estero o altro Ente a ciò designato dalle Amministrazioni interessate.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 9.

Per le liquidazioni ed il pagamento dei reintegri oggetto della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le modalità stabilite dai provvedimenti inerenti ai reintegri stessi.

## Art. 10.

Salvo il disposto dell'articolo 3 del presente provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata fino alla concorrenza della spesa complessiva di trenta milioni di lire, la liquidazione di reintegri di prezzo nel settore alimentare, afferenti concessioni singole che non rientrino nelle specie considerate nei precedenti articoli.

Al pagamento dei reintegri liquidati a norma del precedente comma provvede l'Istituto per il commercio con l'estero o altro ente a ciò designato dalle Amministrazioni interessate.

## Art. 11.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle forniture ed alle lavorazioni effettuate dopo l'8 settembre 1943 per le autorità tedesche ed alle provviste belliche fatte

al sedicente governo della repubblica sociale italiana, tranne che dette forniture, lavorazioni o provviste siano state ottenute con impiego di violenza o minaccia. Gli interessati dovranno all'uopo produrre, con gli elementi tecnici o finanziari a propria disposizione, le opportune attestazioni da parte delle autorità competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.

Le stesse disposizioni non si applicano per le merci che risultano vendute a prezzi superiori a quelli stabiliti dall'autorità e che abbiano avuto, da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta.

## Art. 12.

I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.

## Art. 13.

Dalle somme ancora da erogarsi a norma dei precedenti articoli deve detrarsi l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei reintegri hanno già percepito da qualsiasi ente o Amministrazione.

I pagamenti previsti al precedente articolo 8 per i danni inerenti alle merci a causa di guerra, escludono il risarcimento previsto dalla legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

## Art. 14.

Sui reintegri oggetto del presente provvedimento non sono dovuti interessi di ritardato pagamento.

Le somme anticipate, per conto dello Stato, dalle Casse rischi e conguaglio, per il pagamento dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge, non sono ripetibili dalle Casse medesime nei confronti dello Stato.

## Art. 15.

I documenti probatori esibiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 saranno sottoposti

alla Commissione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 8 maggio 1946, n. 428, la quale esprimerà il proprio parere sulla sufficienza o meno della prova fornita.

Sono altresì rimesse alla Commissione predetta:

le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato di completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro o riprodurre la documentazione medesima;

le domande già presentate dai beneficiari dei reintegri e che non siano corredate da taluni dei documenti previsti dalle norme regolamentari già stabilite per la liquidazione ed il pagamento dei reintegri medesimi.

#### Art. 16.

Per le spese inerenti al compimento delle operazioni di liquidazione e di pagamento dei reintegri di cui alla presente legge, agli enti incaricati delle operazioni medesime è attribuito un compenso per rimborso spese, nella misura che sarà stabilita dall'Alto Commissariato dell'alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro e che comunque non potrà essere superiore al 5 per cento dell'ammontare delle somme liquidate.

#### Art. 17.

I dirigenti responsabili degli enti ed organi incaricati dei pagamenti dei reintegri di cui alla presente legge assumono a tutti gli effetti la qualifica di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 60 del regio decreto-legge 18 novembre 1943, n. 2440.

#### Art. 18.

Per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 700 milioni di cui alla presente legge, verrà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al 3° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.